

COMUNE DI VEROLI

Veroli, 5/12/2007

COMUNICATO STAMPA

Con cortese preghiera di pubblicazione e diffusione

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili / Ici.

La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le aliquote e detrazioni deliberate ed effettuando l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata, va pagata entro il 16 dicembre 2007.

Per l'anno 2007 l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul C/C postale n. 46318044 intestato a COMUNE DI VEROLI - SERV.TESORERIA ICI, o tramite modello F24 (questi i codici: 3901- ICI abitazione principale; 3906- ICI interessi; 3903- ICI aree fabbricabili; 3907-ICI sanzioni; 3904- ICI altri fabbricati; codice comunale L780).

I bollettini di conto corrente postale n. 46318044 intestati a COMUNE DI VEROLI SERV. TESORERIA ICI verranno recapitati in coincidenza della scadenza della rata in acconto, direttamente al domicilio del contribuente. In ogni altro caso sarà comunque possibile ritirare i bollettini intestati presso l'Ufficio Tributi dell'Ente.

Da notare che le aliquote sono rimaste invariate.

Per l'abitazione principale, l'aliquota è al 5,5 per mille e la detrazione è pari a 103,29 euro.

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo disabile al 100%, è di 200,00 euro. La condizione di disabile al 100% deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A .S. L. da produrre unitamente al versamento in acconto dell'anno di riferimento.

La detrazione spetta solo se il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dal modello 730 o modello unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai modelli CUD non superi Euro 15.000,00.

Prevista una detrazione (di 200 euro) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi sia un disabile al 100%, in linea retta discendente di primo grado (figlio/a).

La detta detrazione spetta solo se il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dal modello 730 o modello unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai modelli CUD non superi Euro 15.000,00. La condizione di disabile al 100% deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A. S. L. da produrre unitamente al versamento in acconto dell'anno di riferimento.

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le giovani coppie per il primo anno di matrimonio, qualora le stesse si trovino in condizioni di disagio economico sociale comprovato dal modello 730 o modello unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente, dai Modelli CUD per un reddito complessivo non superiore ad Euro 10.000,00, è di 258,23 euro.

Per quanto riguarda gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, l'aliquota è pari al 6,5 per mille; è al 4 per mille per le aree fabbricabili. Per l'anno 2007 i valori imponibili in relazione alle varie tipologie di aree fabbricabili del Piano Regolatore Generale sono graduati a secondo che sia intervenuta la sola approvazione del Piano Regolatore Generale o la Concessione di edificabilità.

I proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, usufruiranno di un'aliquota al 4 per mille. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Al fine di usufruire dell'aliquota ridotta, occorre presentare una copia della denuncia inizio attività, ovvero del permesso di costruire rilasciato dal competente settore comunale.

I principali casi in cui si dovrà compilare il modello riguardano: acquisto o vendita di immobili nel

corso dell'anno che precede quello in corso, immobili che hanno acquistato o perso, nel corso di detto periodo d'imposta, l'esenzione o l'esclusione dall'I. C. I., terreni per i quali è cambiata la classificazione (ad esempio: da agricola a fabbricabile), fabbricati che sono diventati abitazione principale nel corso dell'anno oppure che hanno perso tale caratteristica prima del 31 dicembre dell'anno precedente quello in corso.

I cittadini possono rivolgersi per ogni chiarimento presso l'ufficio tributi.

Cordiali saluti.